



# **COMUNE DI MOGGIO UDINESE**

**Provincia di Udine**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE**

**Adottato con deliberazione del C.C. n. 26 del 29 giugno 2015**

# SOMMARIO

<b>TITOLO I</b>	<b>NORME GENERALI</b>
Articolo 1	Oggetto e finalità
Articolo 2	Attività istruttoria
Articolo 3	Esercizio dell'attività
Articolo 4	Preposto
Articolo 5	Atto istituzionale di conferma
Articolo 6	Tipologia del mercato
Articolo 7	Localizzazione, dimensioni e caratteristiche del mercato
Articolo 8	Giorno ed orario di svolgimento
Articolo 9	Criteri per la concessione dei posteggi
Articolo 10	Durata delle concessioni
Articolo 11	Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati
	- graduatoria di spunta
Articolo 12	Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
Articolo 13	Posteggi riservati ai Produttori Agricoli
Articolo 14	Criteri di assegnazione pluriennale riservati ai Produttori Agricoli
Articolo 15	Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli Imprenditori Agricoli
Articolo 16	Sistemazione delle attrezzature di vendita
Articolo 17	Tenuta e consultazione del pianta organica degli Operatori del mercato
Articolo 18	Normativa Igienico - Sanitaria
Articolo 19	Comitato consultivo del mercato settimanale
<b>TITOLO II</b>	<b>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE</b>
Articolo 20	L'ambito territoriale
Articolo 21	Sosta
Articolo 22	Orario di esercizio
Articolo 23	Orari relativi al commercio su aree pubbliche
Articolo 24	Concessioni temporanee
<b>TITOLO III</b>	<b>FIERE</b>
Articolo 25	Norme in materia di funzionamento delle Fiere
Articolo 26	Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi vacanti
Articolo 27	Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

**TITOLO IV**

Articolo 28

Articolo 29

Articolo 30

Articolo 31

Articolo 32

**NORME TRANSITORIE E FINALI**

Canoni

Sanzioni

Abrogazione precedenti disposizioni

Norme e disposizioni finali

Entrata in vigore

# **TITOLO I**

## **NORME GENERALI**

### **Articolo 1**

#### Oggetto e finalità

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il Comune di Moggio Udinese esercita l'autonomia normativa mediante l'adozione del regolamento comunale nella materia del commercio su aree pubbliche e specificatamente:

- a) sui posteggi del mercato nonché in quelli fuori mercato, o mercato diffuso, dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi area (salve le limitazioni indicate nell'art. 20 del presente regolamento) purché in forma itinerante;
- c) sui posteggi delle fiere dati in concessione per il tempo stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione della fiera.

2. Fanno parte integrante del presente regolamento, a fini ricognitivi, le planimetrie relative al mercato e alle fiere già istituiti con i provvedimenti:

- C.C. n. 108 del 20 dicembre 1995 “individuazione nuova area mercato settimanale”;
- C.C. n. 71 del 28 agosto 1996 “individuazione aree mercato settimanale periodo estivo ed invernale”;
- G.C. n. 175 del 23 giugno 2003 “individuazione aree mercato settimanale”;

nonché le planimetrie relative ai mercati che saranno istituiti con deliberazione della Giunta Comunale.

### **Articolo 2**

#### Attività istruttoria

1. L'attività istruttoria e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori relativi a tutte le materie disciplinate dal presente regolamento costituiscono attribuzione del servizio attività economiche per il tramite dello Sportello delle Attività Produttive (SUAP).

2. La vigilanza e l'assistenza all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento sono esercitate per le rispettive competenze dalla Polizia Locale e dallo Sportello delle Attività Produttive (SUAP).

### **Articolo 3**

#### Esercizio dell'attività

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due autorizzazioni di posteggio nello stesso mercato e fiera, sono fatte salve le società di persone alle quali può essere concessa l'autorizzazione fino al 2% dei posteggi del mercato o fiera, con un massimo di quattro.
2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio di mercato abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, valida per l'intero territorio nazionale, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
4. Alla vendita di cui al comma 3, nel Comune di Moggio Udinese, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni, artt. 48 e seguenti, in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
5. Al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione, l'interessato deve inoltrare apposita istanza in bollo, utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP).
6. La richiesta di autorizzazione per la tipologia A) contiene l'indicazione degli estremi del posteggio libero che si intende occupare con l'esatta ubicazione dello stesso.
7. Nel caso di trasferimento della residenza in altro comune, il titolare dell'autorizzazione di tipo B (in forma itinerante) ne dà comunicazione, entro trenta giorni dalla variazione, allo Sportello delle Attività Produttive (SUAP), che comunica la variazione anagrafica al Comune di nuova residenza.

8. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, a seguito di morte del titolare, di cessione o di trasferimento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare è subordinata a comunicazione.

9. La comunicazione da parte di piccola impresa commerciale contiene gli estremi di registrazione della scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del codice civile. Nell'ipotesi di contratto redatto in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, nelle more della registrazione, alla comunicazione è allegata dichiarazione notarile attestante l'intervenuta stipula del contratto.

10. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, ovvero del ramo d'azienda, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato in questione. Il numero delle presenze effettuato all'interno del mercato o fiera, istituiti dal comune, è rilevato ed attestato dal comando della Polizia Locale.

11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente uno o più rami d'azienda, se nel contratto di cessione sono indicati il complesso di beni, posteggi compresi, che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda oggetto della cessione.

12. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

13. In caso di subentro in imprese con posteggio, la relativa concessione scade al compimento della data fissata nell'atto originario di rilascio.

#### **Articolo 4**

##### **Preposto**

1. In caso di assenza del titolare autorizzato, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto.

2. La designazione di preposto è consentita ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni nonché Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, art. 4), all'associato in partecipazione (art. 2549 - 2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni) nonché a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro.

3. Il titolare dell'attività comunica su apposito modello fornito dal Comune disponibile presso gli uffici competenti il nominativo del preposto che sottoscriverà l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. Copia di tale comunicazione è esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Nel caso di società di persone in nome collettivo i soci possono svolgere l'attività senza la nomina del preposto. Per le società in accomandita semplice tale possibilità è limitata ai soci accomandatari.

## **Articolo 5**

### Atto istituzionale di conferma

1. Con deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Consiglio Comunale ha preso atto e confermato che nel Comune di Moggio Udinese si svolge l'attività mercatale, a cadenza settimanale, nella giornata di sabato, con orario di vendita dalle ore 8:00 alle ore 13:00.

2. Ulteriori mercati potranno essere istituiti dalla Giunta Comunale che provvederà anche, con il medesimo atto, all'approvazione del regolamento per il funzionamento del mercato.

## **Articolo 6**

### Tipologia del mercato

1. Nel mercato settimanale possono essere trattati tutti i prodotti oggetto di commercio, consentiti dalla normativa vigente.

2. Nei mercati straordinari possono essere trattati i prodotti individuati dalla delibera istitutiva del mercato.

3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinato dalla Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, dalle altre norme statali e regionali, nonché dai regolamenti comunali vigenti in materia.

## **Articolo 7**

### Localizzazione, dimensioni e caratteristiche del mercato

1. Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata alla deliberazione di \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, nella quale sono evidenziati:

a) l'ampiezza complessiva e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b) il numero dei posteggi;

c) la superficie, il loro numero progressivo e la collocazione dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche di cui alla Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, agli imprenditori agricoli di cui al Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni nonché ad altre categorie ritenute idonee dal Comune, al fine della valorizzazione del mercato.

2. Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivi di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento di taluni operatori del mercato, gli stessi saranno temporaneamente collocati in aree alternative da individuarsi con deliberazione giunta.

3. In tal caso il Titolare della P.O. del servizio preposto provvede, con apposita ordinanza, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento. Provvede, inoltre, alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi che saranno effettuate tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi temporaneamente abbandonati dagli interessati, compatibilmente con le dimensioni e caratteristiche delle aree individuate. I nuovi posteggi sono assegnati temporaneamente sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante da una apposita



graduatoria, formulata in base all'anzianità di frequenza al mercato riferita non all'esercente ma all'azienda oggetto di spostamento, accertata dall'ufficio attività economiche. In presenza di stessa anzianità si provvederà a verificare l'anzianità di attività attraverso l'iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio.

4. In caso di manifestazioni ricorrenti la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, resterà valida anche per le successive edizioni della medesima manifestazione.

## **Articolo 8**

### **Giorno ed orario di svolgimento**

1. Il mercato ha luogo nella giornata di sabato salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge. In questo caso, di norma, il mercato non viene effettuato. È facoltà del Comune, sentita la rappresentanza degli operatori, autorizzare, con ordinanza, l'anticipazione o la posticipazione del mercato.

2. Per iniziative straordinarie di promozione del territorio o festività tipicamente locali, il Sindaco, con ordinanza, sentiti i soggetti di cui al capo III Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, autorizza lo svolgimento di mercati straordinari con le stesse modalità (ivi compresa la procedura per la formulazione della graduatoria di cui al precedente art. 7) del mercato settimanale. Qualora non fosse possibile utilizzare l'intera area mercatale, il Sindaco provvede, con ordinanza, ad individuare all'interno dell'area stessa i posteggi da utilizzarsi per i mercati straordinari.

3. Il Comune rende noti i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4. L'orario di presenza è stabilito dalle ore 7:00 alle ore 13:00. Lo spazio assegnato deve essere lasciato libero da ingombri e da rifiuti, entro un'ora decorrente dall'orario di chiusura.

5. I titolari di concessione di posteggio accedono all'area di mercato a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita, occupano il proprio posteggio entro tale intervallo temporale e consentono, entro quest'ultimo, il passaggio degli operatori.

6. Gli operatori spuntisti che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi non occupati si presentano entro i 45 minuti successivi all'orario fissato dal precedente art. 5, per l'inizio di vendita.
7. Gli operatori non abbandonano il posteggio prima del termine dell'orario di vendita, salvo che non ricorrano giustificati, comprovati, motivi.
8. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al comma 7, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.
9. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti ne agevolano il transito.

## **Articolo 9**

### Criteri per la concessione dei posteggi

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Polizia Locale procede alla compilazione dell'elenco dei posteggi vacanti. L'elenco è depositato oltre che presso la Polizia Locale anche presso lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP).
2. L'individuazione dei posti vacanti, al fine delle nuove concessioni, sarà effettuata dopo aver tenuto conto delle richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul mercato.
3. Le richieste di miglioria sono presentate nel periodo compreso dal 1 al 31 gennaio di ogni anno. Qualora un medesimo posteggio vacante sia richiesto da più titolari di concessione, la concessione del posteggio avviene a favore dell'operatore che vanta la maggiore anzianità storica di frequenza al mercato desunta dai registri delle presenze. In caso di uguale anzianità storica di frequenza verrà data priorità alle persone più giovani d'età. Con determinazione dirigenziale, entro il termine del 15 febbraio di ogni anno, sono indicate le richieste di miglioria accolte.
4. Dal 1 al 31 marzo, coloro che non sono titolari di concessione al mercato possono presentare istanza volta all'assegnazione di un posteggio vacante.
5. Le domande sono inviate direttamente al Comune con le modalità e nei termini stabiliti dall'avviso pubblico. In base alle domande pervenute, l'Ufficio commercio compila la graduatoria che rimane valida fino al 31 dicembre.

6. Le assegnazioni sono fatte in base alla graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a. richiesta di posteggio da parte dei soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo B all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

b. in subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;

in ulteriore subordine progressivo:

c. anzianità di rilascio del titolo autorizzatorio;

d. anzianità di iscrizione al registro delle imprese;

e. numero familiari a carico;

f. anzianità del richiedente;

g. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

7. La concessione del posteggio non può essere ceduta, se non con l'azienda commerciale o con uno o più rami di essa.

8. Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento della concessione del posteggio. 9. In tale caso alla concessione di posteggio è attribuita la stessa data di scadenza della concessione in possesso del cedente.

10. Le concessioni sono assoggettate al pagamento delle tasse e/o canoni con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali.

11. La concessione cessa per decorrenza del termine o per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca per motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 10**

### **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di posteggio del mercato hanno durata decennale e possono essere rinnovate (art. 42 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni).

2. Qualora almeno tre mesi prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della decisione del Comune di non rinnovare la concessione, la stessa può essere rinnovata per ulteriori dieci anni. In tal caso l'operatore dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione comunale che provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
3. Il Comune può revocare la concessione del posteggio, prima della scadenza, per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio che, se possibile, dovrà avere una superficie non inferiore a quella del posteggio revocato.
4. Il Comune, ai sensi del regolamento sull'applicazione della C.O.S.A.P., revoca la concessione del posteggio in seguito al mancato pagamento del canone medesimo, nei termini fissati dalla concessione stessa.
5. Qualora l'area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte del Comune.

### **Articolo 11**

Assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati - graduatoria di spunta

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 8, commi 4 e 5, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. Il posteggio è assegnato ad altro operatore.
2. Il numero massimo delle giornate di mancato utilizzo del posteggio al fine della decadenza dello stesso è previsto dall'art. 29, comma 4, lettera b) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni. Tale numero è comprensivo delle assenze per ferie.
3. L'assenza non è computata se è presentata idonea documentazione entro i 30 giorni successivi all'assenza stessa e, comunque, è determinata solamente per malattia, gravidanza e servizio militare.
4. In caso di intemperie l'assenza non è conteggiata quando la stessa interessa oltre la metà dei concessionari di posteggio.

5. Parimenti non è computata la mancata partecipazione a mercati straordinari o a mercati che costituiscono recuperi di giornate di mercato non effettuate.
6. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, nel rispetto della graduatoria di spunta, per la sola giornata, ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche presenti entro l'orario di cui all'art. 8, comma 6, del presente regolamento. La graduatoria è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun operatore. Per presenze si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
7. Le presenze degli spuntisti, così come le assenze dei concessionari di posteggio, sono rilevate sul mercato dagli operatori del servizio di Polizia Locale a mezzo compilazione di appositi prospetti; l'aggiornamento delle relative graduatorie è curato dal servizio di Polizia Locale stesso.
8. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recuperi di mercato non svolti, non si conteggiano le firme di presenza ai fini dello aggiornamento della "graduatoria di spunta".
9. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile, o che vi rinuncia dopo l'assegnazione, non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della "graduatoria di spunta".
10. L'assegnazione temporanea di posteggio avviene nel rispetto del settore merceologico, se trattasi di mercato specializzato.
11. Per l'assegnazione temporanea di posteggio di cui al presente articolo è richiesto il pagamento delle tasse e/o canoni stabiliti da leggi o regolamenti vigenti in materia e secondo le modalità previste dal Comune.

## **Articolo 12**

### Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

1. L'operatore esibisce, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, l'autorizzazione in originale e la concessione di posteggio.
2. Qualora il Comune fornisca agli operatori un cartello riportante il numero del posteggio, gli stessi lo espongono in modo visibile.

3. L'operatore non può essere assegnatario di più di un posteggio nel mercato, salvo il caso di subentro per acquisto di azienda.
4. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie e con esclusione nei mercati specializzati.
5. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti in sacchi a perdere e collocarli nei punti di raccolta individuati allo scopo, curando di differenziarli con le modalità previste per la raccolta dei RSU.
6. Il posteggio non deve rimanere incustodito.
7. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
10. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
11. Le tende di protezione dei banchi e delle attrezzature analoghe sono contenute entro i limiti evidenziati nella planimetria del mercato.
12. La parte inferiore della copertura dei banchi è posizionata ad una altezza minima di mt. 2,00 dal suolo.
13. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
14. L'operatore dovrà rispettare i limiti fissati per il posteggio con garanzia del regolare transito degli utenti e con particolare attenzione a quelli diversamente abili;
15. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purché il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
16. È vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
17. Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, osservano le disposizioni

in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.

### **Articolo 13**

#### **Posteggi riservati ai Produttori Agricoli**

1. La concessione dei posteggi agli imprenditori agricoli può essere:
  - permanente, qualora sia relativa all'intero anno solare;
  - stagionale, qualora si limiti ad uno o due periodi nell'anno, ma complessivamente non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni.
2. Le concessioni permanenti e stagionali hanno validità decennale; durante tale arco di tempo dovrà essere mantenuta in capo al soggetto, la qualità di "imprenditore". La perdita della qualifica di imprenditore agricolo, comporta la decadenza del posteggio.
3. Ogni imprenditore non può occupare più di un posteggio nel mercato.
4. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato da Agenti del Servizio di Polizia Locale.

### **Articolo 14**

#### **Criteri di assegnazione pluriennale riservati ai Produttori Agricoli**

1. La disponibilità di posteggi riservati agli imprenditori agricoli comporta una nuova assegnazione previa comunicazione agli altri produttori assegnatari nonché ai frequentatori occasionali del mercato privi di concessione; le domande di assegnazione del posteggio saranno esaminate nel rispetto dei criteri sotto indicati in ordine di priorità:

**POSTEGGI PERMANENTI (intero anno solare):**

- a) titolare di concessione decennale di posteggio permanente (a parità di condizione si dà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato) - migliororia;
- b) titolare di concessione decennale stagionale (a parità di condizione si dà priorità alla maggiore anzianità di frequenza al mercato);
- c) frequentatori occasionali (privi di concessione) nel rispetto della graduatoria delle

presenze al mercato;

2. Nei casi di cui ai precedenti punti a), b), c), a parità di condizioni è considerato l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Fermi i suddetti criteri di priorità, i posteggi rimasti liberi sono assegnati ai non frequentatori, previo inserimento nel sito web del Comune, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

### **Articolo 15**

Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli Imprenditori Agricoli

1. I posteggi degli imprenditori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari sono assegnati, per la giornata ad imprenditore agricolo che ha presentato la comunicazione di cui all'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive modifiche ed integrazioni, al Comune dove si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita, che di sia presentato entro i 45 minuti successivi all'orario di vendita stabilito per gli operatori del mercato. La graduatoria di accesso è determinata dal numero di presenze maturate da ciascun produttore. Per presenze si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.

2. In mancanza di imprenditori agricoli, i posteggi sono assegnati, nel rispetto delle modalità indicate nel precedente art. 11, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.

### **Articolo 16**

Sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte sono collocati nello spazio appositamente assegnato agli operatori ed indicato nella concessione di posteggio.

2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purché lo spazio globale occupato



rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli sono posteggiati in apposite aree idonee.

3. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, rimane all'interno della linea perimetrale occupata dal banco sottostante.

4. L'esercente assicura il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie di transito appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

5. Gli esercenti agevolano il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito, nonché nel caso di cui al precedente art. 8, comma 9.

### **Articolo 17**

Tenuta e consultazione della pianta organica degli Operatori del mercato

1. Lo Sportello delle Attività Produttive (SUAP) e l'ufficio di Polizia Locale tengono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata.

### **Articolo 18**

Normativa Igienico - Sanitaria

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili.

2. L'operatore è soggetto all'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti. È tenuto inoltre a dar corso alle prescrizioni fornite dal Comune relativamente alla raccolta dei rifiuti con particolare riguardo al loro conferimento in modo differenziato.

3. In ogni caso è vietato tenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a 50 cm. dal

suolo.

### **Articolo 19**

#### **Comitato Consultivo del mercato settimanale**

1. Il Comune potrà avvalersi, per consultazioni specifiche relative a problemi organizzativi del mercato settimanale, di una Commissione Consultiva.
2. La Commissione Consultiva, qualora istituita, collabora con l'Amministrazione Comunale al buon funzionamento del mercato stesso e potrà esprimere pareri e proposte inerenti il mercato.
3. La Commissione Consultiva sarà costituita con elezione diretta da parte dei titolari di posteggio e degli spuntisti.
4. Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, ed in caso di parità, coloro che hanno maggior anzianità di presenza sul mercato.
5. Essa è composta da n. 4 rappresentanti dei concessionari di posteggio del mercato, dei produttori agricoli e degli spuntisti;
6. Fanno altresì parte della Commissione consultiva un rappresentante per ogni Associazione di categoria del commercio su aree pubbliche.
7. La Commissione dura in carica cinque anni.

## **TITOLO II**

### **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN FORMA ITINERANTE**

#### **Articolo 20**

##### **L'ambito Territoriale**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentita in tutto il territorio comunale ad eccezione, per motivi di viabilità, del Centro Storico individuato

nelle seguenti strade cittadine:

- Piazza Uffici;
- Via alla Chiesa;
- Piazzetta Sandro Pertini;
- Via Traversigne;
- Via alle Corti;
- Via Abbazia.

2. Nella giornata in cui si svolge il mercato l'operatore itinerante esercita la propria attività al di fuori dell'area di mercato e ad una distanza minima, in linea d'aria, di 500 metri dalla stessa.

### **Articolo 21**

#### Sosta

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio dell'attività è consentita a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo.

### **Articolo 22**

#### Orario di esercizio

1. Il Sindaco con apposita ordinanza, sentiti i soggetti di cui al capo III della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce gli orari in cui è consentito lo svolgimento del commercio in forma itinerante.

### **Articolo 23**

## Orari relativi al commercio su aree pubbliche

1. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nelle fiere e nei mercati sono stabiliti rispettivamente nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione della fiera e del mercato.
2. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi dei mercati diffusi nonché quello in forma itinerante sono quelli del commercio su aree private.
3. Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei posteggi dei mercati diffusi sono quelli della somministrazione su aree private.

### **Articolo 24**

#### Concessioni Temporanee

1. Possono essere rilasciate, ai soggetti titolari di autorizzazione per il commercio su area privata o area pubblica, concessioni temporanee per l'esercizio della vendita su area pubblica esclusivamente nei seguenti casi:
  - nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
  - quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
  - in relazione a determinate specializzazioni merceologiche compatibili con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse ed i termini di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione del posteggio, sono stabiliti dal Sindaco, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.
3. Le concessioni, valide esclusivamente per i giorni delle manifestazioni, possono

essere rilasciate per aree del territorio comunale anche al di fuori delle aree utilizzate per i mercati e le fiere di cui al presente regolamento nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune di Moggio Udinese e abilitano direttamente all'esercizio dell'attività.

### **TITOLO III**

#### **FIERE**

##### **Articolo 25**

###### Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono organizzate dal Comune ovvero da soggetto esterno (Enti pubblici, comitati od associazioni, anche non riconosciuti, che non abbiano fini di lucro).
2. Le fiere organizzate dal Comune sono istituite con deliberazione della Giunta Comunale, che indica le caratteristiche merceologiche della manifestazione, le date, i criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento, il numero e la superficie dei posteggi, nonché la durata delle relative concessioni; gli orari di svolgimento vengono quindi definiti con ordinanza sindacale.
3. Le fiere organizzate da soggetto esterno sono sottoposte ad autorizzazione del Comune che provvede con deliberazione giuntale.
4. Le deliberazioni della Giunta Comunale di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono adottate almeno quindici giorni prima dell'inizio della manifestazione.
5. Gli Agenti della Polizia Locale o il soggetto esterno organizzatore assicurano la registrazione in apposito registro delle presenze che l'operatore matura nella fiera.
6. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera, sono fatte salve le cause di forza maggiore di cui all'art. 8.
7. Spetta all'acquirente la titolarità della concessione del posteggio nei casi di cessione dell'azienda o del relativo ramo d'azienda.
8. Qualora la manifestazione venga organizzata da soggetti esterni quali Associazioni, ecc, l'elenco dei partecipanti dovrà essere fornito nel termine di almeno quindici giorni

lavorativi antecedenti lo svolgimento dell'attività.

## **Articolo 26**

### Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi vacanti

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, questi rilascia la concessione dei posteggi, con validità quinquennale e per la durata stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale di istituzione della fiera, ai singoli partecipanti, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a. Richiesta di posteggio da parte dei soggetti già titolari di autorizzazioni di tipo B all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - b. In subordine al precedente criterio, maggior numero di presenze nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;in ulteriore subordine progressivo:
  - c. anzianità di rilascio del titolo autorizzatorio;
  - d. anzianità della iscrizione al registro delle imprese;
  - e. numero familiari a carico;
  - f. anzianità del richiedente;
  - g. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, se non con l'azienda commerciale o con uno o più rami di essa.
3. Il trasferimento in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o per causa di morte comporta, su richiesta del subentrante, il trasferimento della concessione del posteggio.
4. In tale caso alla concessione di posteggio è attribuita la stessa data di scadenza della concessione in possesso del cedente.
5. Le concessioni sono assoggettate al pagamento delle tasse e/o canoni con le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente e dagli appositi regolamenti comunali.
6. La concessione cessa per decorrenza del termine o per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca per motivi di pubblico interesse.
7. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato

dall'ufficio di Polizia Locale sulla scorta di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione alla manifestazione. Per coloro per i quali non possa essere documentato il numero delle presenze sulla fiera la graduatoria è formata tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

8. Quando l'organizzazione della fiera è gestita da soggetto esterno, la concessione delle aree pubbliche interessate alla fiera è effettuata direttamente a tale soggetto, che procede autonomamente all'ammissione degli operatori applicando i criteri di cui al precedente comma.

### **Articolo 27**

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati

1. Quando l'organizzazione della fiera è gestita dal Comune, il concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore utilmente ricompreso nella graduatoria di cui al precedente articolo.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata dal Comune per tutto il periodo di svolgimento della fiera.

## **TITOLO IV**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Articolo 28**

Canoni

1. I concessionari sono tenuti al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale. Sono altresì obbligati al pagamento dei tributi connessi all'esercizio dell'attività, nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti i singoli tributi.

1. Le forme di esenzione o riduzione dei canoni per l'occupazione delle aree pubbliche sono stabiliti nell'apposito regolamento comunale.
2. Qualora per l'esercizio dell'attività di particolari categorie di operatori il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono saranno tenuti al rimborso, stabilito anche in via forfetaria, dei relativi costi.

## **Articolo 29**

### **Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da € 50,00 ad € 500,00.
2. Due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali e regionali, ripetute nell'arco di due anni, possono comportare l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione di posteggio fino ad un massimo di n.4 giornate di mercato, da computarsi ai fini del conteggio delle assenze.
3. Le procedure per la valutazione e la destinazione delle cose confiscate saranno determinate con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

## **Articolo 30**

### **Abrogazione precedenti disposizioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con il presente regolamento.

## **Articolo 31**

### **Norme e disposizioni finali**

1. La procedura di assegnazione dei posteggi per i mercati in atto con concessione scaduta avviene tramite bando pubblico.



## **Articolo 32**

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Moggio Udinese, 29 giugno 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

f.to (dott. Martino Del Negro)

**IL SINDACO**

f.to (ing. Giorgio Filafferro)